

ACCORDO TERRITORIALE
PROVINCE di CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA

(Art.19 D.Lgs n.81 del 2015 e 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

Il giorno 11 Maggio 2026 presso la sede di Confcommercio Calabria Centrale, si sono incontrati:

Confcommercio Calabria Centrale delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia,
rappresentata dal Presidente Pietro Alfredo Falbo;

Filcams.Cgil "CZ-KR-VV" rappresentata dal segretario Pinuccia Cosmano;

Fisascat-Cisl "CZ-KR-VV" rappresentata dal segretario Antonio Bruno;

Uiltucs-UIL "CZ-KR-VV" rappresentata dal segretario delegato Saverio Scarpino;

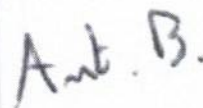
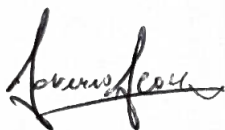
Premesso che

- In data 24 marzo 2024 è stata siglato l'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (da ora CCNL TDS) dove all'art 75 -Ipotesi di stagionalità in località turistiche, è fissata una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL TDS, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;

-nei Comuni ad economia prevalentemente turistica l'attività ha una forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale in quei territori sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;

- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero **legata a particolari movimenti turistici.**

- l'art. 23, comma 2, lett. C, del D. Lgs. N. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art.21, co. 2;



-l'art.21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;

-l'art. 21, co. 01, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co.2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all' articolo 19, comma 1;

- l'art. 19, co. 2, del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;

-l'art. 75 dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 24 marzo 2024 da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

-con verbale di intesa del 11 maggio 2026 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, le Parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 75 del CCNL Terziario ed hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo del territorio interprovinciale di Catanzaro, Crotone e Vibo valentia;
- 2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL che, pur non esercitando attività di carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'art. 75 del predetto CCNL, **come località a prevalente vocazione turistica: I territori che costeggiano l'area Ionica e Tirrenica delle tre province, ivi compresi i centri con fenomeni di picchi stagionali ed i territori montani della Sila e delle Serre;**

2

Ant. B.

3) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.75 del CCNL TDS Confcommercio, si individua il seguente periodo di effettiva stagionalità: estiva dal 18 maggio al 30 settembre 2026 e periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere dal 2 novembre 2026 al 9 gennaio 2027 e dal 15 marzo 2027 al 30 aprile 2027;

N.B. Il presente accordo sarà valutato ed eventualmente rinnovato entro il 01 giugno 2027.

4) in applicazione dell'art.24 del D.Lgs del 15/06/2015, le parti concordano che i lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a quattro mesi, avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato sempre con riferimento alle mansioni già espletate ed al livello di inquadramento in esecuzione dei rapporti a termine, nonché per lo svolgimento di mansioni equivalenti di pari livello e categoria;

5) il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

6) I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale secondo il presente accordo godranno del diritto di precedenza automaticamente, salvo loro rifiuto scritto, rispetto alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di pari livello anche qualora il rapporto di lavoro non superi le sei mensilità e non sia comunque inferiore a quattro mensilità

7) le aziende plurilocalizzate o con organico superiore a 50 dipendenti (intesi come tale anche i part-time) che intendono usufruire del presente accordo dovranno informare preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL TuCS al fine di verificare la possibilità di esperire le procedure per l'aumento e l'eventuale consolidamento orario.

8) le aziende che applicheranno il presente accordo inviare all'indirizzo email: calabriacentrale@confcommercio.it, filcams@cgilcalabria.it, catcc@cisl.it, catanzaro@uiltucs.eu specifica comunicazione indirizzata alle parti firmatarie del presente accordo, dei contratti a tempo determinato attivati, detta comunicazione dovrà essere effettuata all'inizio dell'attivazione del rapporto di lavoro a termine.

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- 1) Potrà essere applicato unicamente dai Datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, compresi gli artt.23 (finanziamenti Ente Bilaterale) e 257 (contributi di assistenza contrattuali).

1-bis) L'applicazione del presente accordo territoriale è subordinata all'integrale adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi contributivi previsti dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, ivi compreso il versamento del contributo di assistenza contrattuale pari all'1,20%, ai sensi del CCNL medesimo.

- 2) Potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.

Aut. B.

- 3) Esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.

Il presente accordo territoriale, al fine di verificare la corretta applicazione della norma, avrà carattere sperimentale con valenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le Parti confermano che il presente accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti delle imprese che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, anche ai fini del rispetto dei principi di equa retribuzione e "salario giusto" previsti dalla normativa vigente.

Tutte le disposizioni sopra richiamate decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

L'accordo avrà come scadenza il 29 maggio 2027.

Il presente accordo potrà essere applicato dalle imprese interessate solo dietro richiesta scritta alle sigle firmatarie dello stesso, e non può in ogni caso superare il periodo previsto di applicazione.

Catanzaro li 13/05/2026

La parte Datoriale



La parte Sindacale

UILTUCS CALABRIA
Lamezia S. Eufemia
V.le Nazioni, snc - 88040 Palazzo Commerciale

FISASCAT - CISL
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA

Corso G. Mazzini, 110
88040 CATANZARO

